

**FONDAZIONE “CASA DI RIPOSO DI MOTIGLIO”
MONTIGLIO MONFERRATO(AT)**

REGOLAMENTO SOCI SOSTENITORI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 15 DEL 20\04\2019

ART. 1 – FINALITA' E STATUS DI SOCIO SOSTENITORE

Il presente atto è volto a regolamentare lo status di Socio Sostenitore nonché i servizi ad esso riservati.

Nel rispetto delle previsioni previste dallo Statuto della Fondazione "CASA DI RIPOSO DI MONTIGLIO" possono ottenere la qualifica di "Soci Sostenitori":

a) coloro che abbiano ricoperto per almeno cinque anni la carica di Presidente o Consigliere della Fondazione o dell'ex IPAB Casa di Riposo di Montiglio,

b) le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che si sono particolarmente distinte nel campo del volontariato locale o che, condividendo le finalità della Fondazione, hanno contribuito o contribuiscono alla vita della medesima o dell'ex IPAB e alla realizzazione dei suoi scopi mediante significativi contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Per essere ammessi come Soci Sostenitori occorre:

- Presentare domanda al Consiglio di amministrazione;
- Nel caso di persone giuridiche, la domanda, di cui al precedente capoverso, dovrà essere intestata e sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare dell'aspirante socio;
- Pagamento della quota associativa ed all'approvazione della richiesta da parte del Consiglio di amministrazione. Il versamento delle quota associativa del presente Regolamento dovrà essere effettuato sul conto corrente - Banca - Cassa di Risparmio di Asti- filiale di Robella - IBAN - IT80E0608547640000000023669 Intestato alla **FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI MONTIGLIO** intestato alla Fondazione "Casa di Riposo di Montiglio", specificando nella causale: "Quota socio sostenitore";
- Autocertificazione di non aver subito e di non aver in corso condanne penali;

L'ammissione a socio è deliberata con voto unanime dal Consiglio di amministrazione. Il Presidente ne dà comunicazione scritta al richiedente entro 30 giorni dalla delibera.

E' esclusa la possibilità per i soggetti minorenni di presentare domanda di ammissione a socio sostenitore.

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero svolta l'attività.

La quota associativa per le persone fisiche è di € 20,00 annuali.

Per le persone giuridiche la quota associativa è definita in un minimo di 100,00 € salvo destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La Fondazione istituisce l'Albo dei Sostenitori e ne garantisce l'aggiornamento e la regolare tenuta.

L'assemblea dei Soci Sostenitori è composta da un minimo di dieci soci.

ART. 2 - SCOPI

L'assemblea dei soci sostenitori ha lo scopo di sostenere, promuovere o realizzare attività destinate al miglioramento dell'attività della Fondazione, nonché la raccolta di fondi, di attrezzature, di beni e di ogni altro materiale utile al sostegno delle iniziative della Fondazione.

Essa cura la pubblicità e l'informazione per tutti coloro che desiderano approfondire il rapporto con la Fondazione.

L'Assemblea dei Sostenitori si raduna, di regola presso la sede della Fondazione, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno per esprimersi sul bilancio di esercizio e il resoconto annuale sull'attività svolta.

L'Assemblea dei Sostenitori è convocata dal Presidente della Fondazione almeno sette giorni prima della riunione con lettera, trasmessa all'indirizzo dei singoli Sostenitori, contenente l'ordine del giorno della seduta. In prima convocazione essa è valida se vi partecipano almeno la metà più uno dei Sostenitori, in seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

All'Assemblea dei Sostenitori compete:

- nominare, a scrutinio segreto, due componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- esprimere il proprio parere sul bilancio di esercizio;
- esprimersi e formulare pareri sul resoconto annuale sull'attività svolta;
- formulare pareri sulle modifiche dello Statuto e sulla scioglimento della Fondazione.

Inoltre i singoli Sostenitori, di loro iniziativa o su richiesta del Presidente o del Consiglio di Amministrazione, potranno formulare proposte o esprimere pareri non

vincolanti su tutte le materie di competenza della Fondazione.

I verbali di seduta dell'Assemblea sono redatti dal Segretario e dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente della stessa.

ART. 3- PRINCIPI E COMPORAMENTI

Come da Statuto, i valori che permeano l'attività della Fondazione sono ispirati ai principi dell'etica cristiana e sono imperniati sulla centralità della persona e sulla libertà ed autonomia dell'assistenza fissati nell'art. 38 della Costituzione.

La Fondazione persegue obiettivi sociali in modo trasparente, semplice e garanzia di qualità, promuove la partecipazione del cittadino perché contribuiscano, anche attraverso i propri rappresentanti, al miglioramento della qualità dei servizi alle persone assistite, garantisce la centralità dell'utente prestando attenzione ai bisogni di benessere espressi.

La Fondazione è impegnata al rispetto della volontà dei fondatori, dei benefattori e di quanti, nel tempo, hanno dedicato la loro opera a suo favore. Ad essi l'Ente riserva riconoscenza e ne tramanda la memoria.

Nel perseguimento dei propri scopi, la Fondazione assume come principio ispiratore, fondamentale e qualificante, la difesa e la promozione della vita umana e della dignità della persona, specie nelle situazioni di maggiore debolezza.

La Fondazione persegue finalità di solidarietà sociale nei settori socio assistenziale e socio sanitario a favore di persone svantaggiate, in prevalenza anziane, in quanto portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche, senza distinzioni di sesso, cultura, religione, condizione sociale o politica, in conformità alla tradizione dell'Ente e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, degli indirizzi impartiti e della programmazione regionale e territoriale.

Qualora al socio vengano richiesti comportamenti in contrasto con le norme dello Statuto o di questo Regolamento, può richiedere l'intervento della Fondazione. Nel caso di una disputa con un Socio, le parti coinvolte si rimettono in prima istanza al giudizio arbitrale del Consiglio di amministrazione.

ART. 4 - COMPENSI E RIMBORSI. RISORSE ECONOMICHE

In nessun caso i soci vengono remunerati per i loro servizi a favore della Fondazione. In circostanze da decidere caso per caso, il Presidente può

autorizzare il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai soci nel corso di attività specificamente dedicate alla vita della Fondazione.

Il rimborso avviene previa presentazione dell'opportuna documentazione al Segretario con l'autorizzazione firmata dal Presidente o dal suo delegato. E' necessario allegare fatture, ricevute o scontrini in originale quali giustificativi di spesa. In caso di utilizzo di mezzo proprio, il rimborso avviene nella misura del parametro chilometrico € 0,35/km.

ARTICOLO 5 – RAPPRESENTANZA

Nessun socio può inviare comunicazioni in nome e per conto della Fondazione senza previa approvazione del Presidente o del Direttore

Laddove lo ritenga opportuno, il Consiglio di amministrazione può assegnare ad una Commissione ad hoc il compito di gestire l'immagine della Fondazione nonché la comunicazione interna ed esterna.

Il Consiglio di amministrazione può dare mandato a uno o più soci di rappresentare la Fondazione presso enti terzi o affiliati. Le modalità e i termini della nomina sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione compatibilmente con l'organizzazione dell'ente.

I GRUPPI DI LAVORO

I gruppi di lavoro esprimono la volontà di un gruppo di soci di approfondire temi e problematiche specifiche utilizzando le risorse della Fondazione e di promuovere la visibilità e il riconoscimento delle attività intraprese. Ogni gruppo di lavoro deve essere istituito dal Consiglio di amministrazione e deve contare, tra i suoi membri, almeno uno dei Consiglieri. Il Consigliere attivo in un gruppo di lavoro ne è portavoce.

ARTICOLO 6 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

L'esclusione della qualità di socio è deliberata dal Consiglio di amministrazione della Fondazione.

La qualità di socio sostenitore si perde per:

- dimissioni, decesso o esclusione;
- mancato pagamento per due anni consecutivi della quota;
- svolgimento di attività incompatibili con quelle della Fondazione o comportamento contrastante con gli scopi e lo stile della Fondazione;

- inottemperanza alle disposizioni statutarie e al Regolamento interno della Fondazione;
- assenza ingiustificata a tre assemblee consecutive.

ARTICOLO 7 – DOVERI DEI SOCI SOSTENITORI

I soci sostenitori prestano la propria attività:

- Liberamente e gratuitamente accettando i principi dello statuto e del Regolamento interno della Fondazione;
- Evitando comportamenti od omissioni che in qualche modo possano recare danno alla Fondazione o ostacolino la realizzazione dei principi e delle finalità della Fondazione
- Mantenendosi informati sull'attività della Fondazione;
- Osservando la massima riservatezza al di fuori dell'ambito della Fondazione in riferimento a fatti, persone ed informazioni di cui sono venute a conoscenza nello svolgimento del loro servizio.
- Prestando la loro opera nel rispetto degli altri volontari, degli ospiti, dei responsabili, del Consiglio di amministrazione, evitando comportamenti offensivi, verbalmente e fisicamente violenti, lesivi della persona.
- Riferendo al Consiglio di Amministrazione tutte le problematiche incontrate nello svolgimento del servizio al fine di contribuire al continuo miglioramento del servizio collettivo.

ARTICOLO 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'albo dei soci sostenitori viene conservato in ossequio alle vigenti normative sul trattamento e la tutela dei dati personali. I dati personali dei soci sostenitori saranno conservati e trattati esclusivamente per uso interno e non verranno forniti a terzi, ad eccezione delle pubbliche autorità, alle quali si debba fornire tali dati, per gli usi previsti dalla legge.